



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA "BONUS IDRICO PROVINCIALE 2020-2021"

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31 luglio 2017, la Provincia di Pavia aveva promosso la sperimentazione dell'agevolazione tariffaria "bonus idrico", finanziata da un apposito Fondo, la cui entità era pari a € 957.318. Per tale finalità, nel corso del 2018 sono stati erogati complessivamente € 144.780 a 1.524 beneficiari.

Con il Fondo residuo, di € 812.538, il 20 febbraio 2020, con deliberazione Consiliare n. 4, la Provincia di Pavia ha stabilito anche per il 2020 e 2021 l'agevolazione tariffaria Bonus Idrico Provinciale (nel seguito anche Bonus), a favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico, dettandone i criteri generali.

Nello specifico, la Provincia ha previsto un ampliamento del bacino potenziale degli utenti aventi diritto con una rimodulazione dell'agevolazione tariffaria per fasce, nel quadro della regolazione nazionale definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'agevolazione di cui al presente Regolamento si aggiunge infatti, per gli utenti aventi diritto, al bonus sociale idrico previsto a livello nazionale da ARERA.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 Il Regolamento disciplina le modalità operative di erogazione del Bonus Idrico Provinciale per gli anni 2020/2021, relative alla fornitura del servizio idrico integrato nell'abitazione di residenza a favore di utenti domestici in condizione di disagio economico, residenti nei Comuni della provincia di Pavia.
- 2 Il Bonus si aggiunge al bonus sociale nazionale previsto dalla vigente regolazione ARERA.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 1 I soggetti beneficiari sono i nuclei familiari e i singoli utenti residenti nei Comuni della provincia di Pavia (utenti domestici residenti), titolari di un contratto di fornitura idrica a uso residenziale, in possesso di reddito ISEE non superiore a € 12.500 o di € 18.000 nel caso ricorra anche la condizione di almeno 3 figli a carico.
- 2 Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - a. gli **utenti domestici residenti diretti**, ovvero gli utenti titolari di un contratto di fornitura idrica;
 - b. gli **utenti domestici residenti indiretti**, ovvero gli utenti non direttamente intestatari di un contratto di fornitura idrica, cioè utenze condominiali o comunque plurime con un unico contatore. Per gli utenti indiretti, il Bonus è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale/plurima di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale.

Art. 3 - Quantificazione del Bonus Idrico Provinciale

- 1 Il Bonus è un'agevolazione "una tantum" quantificata secondo la seguente articolazione per fasce e condizioni di accesso:
 - ISEE fino a € 8.265: € 40;
 - ISEE tra € 8.266 e 8.500: € 90;
 - ISEE tra € 8.500 e 12.500: € 75;
 - ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico: € 70.

Art. 4 - Presentazione della domanda al Comune di residenza

- 1 La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza, anche tramite un C.A.F., utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dai Comuni e dall'Ufficio d'Ambito e comunque disponibili sui siti istituzionali di questi Enti, oltre che sul sito di Pavia Acque S.c.a r.l.
- 2 I documenti da allegare all'istanza, a pena di irricevibilità, sono:
 - a. copia ultima bolletta del Servizio Idrico;
 - b. attestazione ISEE in corso di validità;
 - c. per i cittadini extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno almeno annuale in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
 - d. fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;



- e. eventuale delega se la domanda è presentata da persona diversa dal richiedente.
- 3 Sono previsti due modelli di istanza, uno per le utenze dirette, l'altro per le utenze indirette cioè condominiali/plurime con un unico contatore.
 - 4 La domanda deve essere sottoscritta dall'intestatario dell'utenza o da altra persona del nucleo familiare per il quale è stato calcolato l'ISEE, con riferimento unicamente al contratto di fornitura idrica relativa all'abitazione di residenza.
 - 5 Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

Art. 5 Termine per la presentazione delle istanze

- 1 Le domande per il riconoscimento del bonus idrico dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno al Comune di residenza, secondo le modalità dell'art. 4, a mani, tramite raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata.

Art. 6 – Istruttoria

- 1 In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono competenti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle persone in condizioni di disagio economico e a svolgere la relativa istruttoria sulle domande presentate dagli utenti.
- 2 E' competenza del Comune la verifica della completezza dell'istanza, della correttezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, al fine di compilare l'elenco dei beneficiari.
- 3 I Comuni possono effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.
- 4 I Comuni trasmettono entro il 10 ottobre di ogni anno a Pavia Acque S.c.a r.l. e all'Ufficio d'Ambito, esclusivamente agli indirizzi di posta certificata: pvacque@postecert.it e protocollo@pec.atopavia.it, e tramite cartella protetta, l'elenco dei beneficiari con l'indicazione delle informazioni necessarie per il rimborso, riportate nell'apposito file excel che sarà messo a disposizione dei Comuni.

Art. 7 - Modalità di erogazione da parte del Gestore

- 1 E' assegnata al Gestore la competenza operativa ad erogare le agevolazioni economiche agli utenti beneficiari, secondo quanto trasmesso dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 2 Entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi dei beneficiari da parte dei Comuni, Pavia Acque S.c.a r.l. prende in carico i dati trasmessi, al fine di riconoscere agli utenti aventi diritto il Bonus.
- 3 Nel caso di utenti diretti, l'erogazione del avverrà nella prima bolletta utile, indicando espressamente la relativa causale, con rimborso automatico della bolletta eventualmente a credito per le utenze con domiciliazione bancaria in essere o possibilità di richiedere il rimborso o l'accredito nella bolletta successiva per le altre utenze.
- 4 Nel caso di utenti indiretti, l'erogazione avverrà, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del Comune di residenza degli elenchi dei beneficiari, mediante l'erogazione di un contributo una tantum con accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con l'emissione di un assegno circolare non trasferibile da ritirare presso gli sportelli di Pavia Acque, previo appuntamento.
- 5 Nel caso di nuove utenze contrattualizzate durante l'anno, l'erogazione avverrà in proporzione ai mesi di servizio, arrotondati per eccesso, fatta eccezione per le utenze attivate dopo la scadenza della presentazione della domanda di Bonus, di cui all'art. 5, per le quali sarà possibile richiedere l'agevolazione per l'anno successivo a quello di attivazione della fornitura.
- 6 Nel caso di cessazioni avvenute entro il 30 settembre, si applicherà un riproporzionamento dell'agevolazione per i mesi di effettivo servizio, arrotondati per eccesso; se la cessazione avviene dal 1° ottobre, il Bonus verrà erogato interamente.

Art. 8 - Pubblicità

- 1 La Provincia di Pavia, l'Ufficio d'Ambito e Pavia Acque S.c.a r.l. si impegnano a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sui propri siti web e anche attraverso tutte le modalità di coinvolgimento del territorio che si riterranno opportune.
- 2 I Comuni si impegnano a rendere nota l'iniziativa mediante informazione, presso lo sportello URP e con le altre modalità ritenute idonee.

Art. 9 - Risorse del Fondo

- 1 L'entità complessiva delle risorse destinate all'erogazione del Bonus è pari a € 812.538.
- 2 In caso di incapienza del fondo per la copertura totale del biennio di riferimento 2020/2021 le risorse verranno reperite tramite specifica componente di costo in tariffa, nel quadro della regolazione ARERA.



Art. 10 - Monitoraggio

- 1 La Provincia di Pavia, per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, controlla la corretta gestione ed erogazione del bonus idrico.

Art. 11 - Informazioni

- 1 Per informazioni sul Bonus, gli interessati possono rivolgersi al proprio Comune di residenza e/o all'Ufficio d'Ambito.

Art. 12 – Privacy

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, come da informativa allegata ai moduli di istanza messi a disposizione dei richiedenti.